

## COMUNE DI ROBELLA (Asti)

### **Parere sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e di assestamento generale**

In data 18/07/2019 il Revisore unico del Comune di Robella (AT), Dr. Ettore Carozzo esamina i prospetti relativi alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e di assestamento, assistito dal Responsabile dell'Ufficio appositamente invitato dal sottoscritto per fornirmi tutti gli elementi informativi necessari per la redazione del prescritto parere.

PREMESSO che dal 1 gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

DATO ATTO che con deliberazione n. 15 del 12/03/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021;

RICHIAMATO l'art. 193 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, in base al quale, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

VISTO l'art. 175 comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che *“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”*.

RITENUTO pertanto necessario procedere con l'assestamento del bilancio, comprendente il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

RITENUTO che, sulla base dello stato di attuazione dei programmi, la gestione stia procedendo in maniera conforme a quanto indicato nel Documento Unico di Programmazione.

RILEVATO che non sono segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

CONSIDERATO che non vi sono situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa.

RICHIAMATO il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

- a) nel bilancio in sede di assestamento;

- b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri;

DATO ATTO della ricognizione effettuata dal servizio finanziario in merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione.

VERIFICATO l'attuale stanziamento del fondo di riserva e ritenuto sufficiente in relazione alle possibili spese impreviste fino alla fine dell'anno, con conseguente necessità di non integrare l'importo entro i limiti di legge.

DATO ATTO di avere effettuato la verifica dell'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni, così come indicato dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, e ritenuto di non dover adeguare gli stanziamenti relativi ai fondi pluriennali vincolati di spesa, conformemente ai cronoprogrammi delle opere pubbliche.

VISTA la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (ed il fondo di cassa), al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Considerato inoltre che la gestione dell'esercizio 2018 si è chiusa rilevando un avanzo di amministrazione e che sulla scorta delle dichiarazioni sottoscritte dai responsabili dei servizi non esistono alla data odierna debiti fuori bilancio non legittimamente riconosciuti;

VISTO l'art. 239, 1° comma, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l'espressione di apposito parere da parte dell'organo di revisione;

tutto ciò considerato, il Revisore unico ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e di assestamento generale.

Robella, il 23/07/2019

Il Revisore Unico  
Dr. Ettore Carozzo

